

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO
EDUCATIVO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DI
BIBBIANO, CANOSSA, CAMPEGINE, CAVRIAGO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO
D’ENZA ADERENTI ALL’UNIONE VAL D’ENZA (RE), FREQUENTANTI I SERVIZI
EDUCATIVI PER L’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E
SECONDO GRADO E I SERVIZI EXTRASCOLASTICI DAL 01.09.2018 AL 31.07.2020
CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER DUE ANNI- CIG: 7539551A4D**

Progettazione del servizio:

- a) Relazione tecnico-illustrativa
- b) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio

a) Relazione tecnico-illustrativa

Dal 22 agosto 2008 i Comuni di Montecchio Emilia, Bibbiano, Campegine, Sant’Ilario d’Enza, Gattatico, Cavriago, San Polo d’Enza hanno costituito un’Unione di Comuni denominata “Val D’Enza”; nel Maggio 2009 sono state conferite all’Unione le funzioni relative al Coordinamento Politiche educative e a marzo 2009 anche il Comune di Canossa si è convenzionato con l’Unione - ex art. 26 dello Statuto (con del. del Consiglio dell’Unione n. 5 del 30/03/2009).

Dopo una attenta valutazione, sono emerse valenze molto positive rispetto alla gestione unitaria in termini di riduzione dei costi economici e di impiego di risorse umane, nonché di definizione e conduzione di un’azione organizzativa delle specifiche attività di assistenza scolastica, in termini di costante e comune confronto distrettuale, in sintonia con le finalità e gli obiettivi dell’accordo distrettuale citato.

Negli ultimi anni il presente servizio è aumentato per una serie di fattori concomitanti riassumibili nell’aumento delle certificazioni ai sensi della L.104/92 e nel calo di risorse di personale del mondo della scuola per effetto della realizzazione delle ultime riforme scolastiche;

I comuni continuano a investire fondi in questo servizio, in netta controtendenza con l’andamento dei propri bilanci, per sostenere l’integrazione e dare risposta ai bisogni del territorio.

Una collaborazione costata tra Comuni, AUSL-NPI e Istituti Comprensivi permette una visione di insieme per saper meglio valutare in quali situazioni e in che modo impiegare risorse, con un lavoro congiunto sia di tipo progettuale che di tipo esecutivo.

L’ambito della disabilità presenta un preoccupante aumento della domanda a cui i Comuni hanno sempre dato risposta, attraverso il servizio di sostegno educativo scolastico presente dai nidi alle Scuole Secondarie di Secondo Grado.

A tal fine si intende procedere all'affidamento del servizio di sostegno educativo e scolastico dei bambini/ragazzi con disabilità da parte del Coordinamento Politiche Educative, un servizio del Servizio Sociale Integrato dell'Unione val d'Enza, per la realizzazione di un appalto sovracomunale.

L'aggiudicatario dovrà svolgere il servizio in differenti Istituti Scolastici e Prescolastici Pubblici e Privati frequentati dai bambini/ragazzi con disabilità residenti nei comuni aderenti all'appalto:

- servizi educativi 0/6 comunali, statali, fism e privati autorizzati
- Scuole Primarie (pubbliche e private riconosciute)
- Secondarie di Primo e Secondo Grado (pubbliche e private riconosciute)
- eventuali altri servizi che ottemperino al servizio scolastici (residenziali, strutture ospedaliere....)
- servizi extrascolastici

Il servizio inizia il 01/09 e termina con il termine del calendario scolastico definito da ogni singola scuola.

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico per bambini e ragazzi disabili residenti nei Comuni di Bibbiano, Campegine, Cavriago, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Canossa – o residenti in altri comuni e frequentanti i servizi scolastici dei comuni citati, previa sottoscrizione protocollo di intesa tra il comune di residenza e il comune sede dell'istituzione scolastica frequentata - frequentanti i servizi educativi per l'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado ed eventuali altri servizi extrascolastici.

Per i Comuni di Bibbiano e Cavriago sono esclusi dal presente appalto i servizi 0/6: nello specifico *Polo Educativi* di Barco e la *SCI Allende* di Bibbiano (per il Comune di Bibbiano) e *SCI Le Betulle*, *SCI I Tigli* e Nido di Infanzia *Le Betulle* (per il Comune di Cavriago)

Nello specifico si intende servizio di sostegno educativo individualizzato rivolto alle persone con disabilità quanto ricompreso nel diritto ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico, nonché alla predisposizione di azioni di sostegno all'integrazione ed alla comunicazione, così come previsto dalla legge 328/2000 e dall'Accordo di Programma Provinciale.

I rapporti derivanti dal capitolato in allegato in ordine agli aspetti organizzativi devono essere tenuti dall'aggiudicatario del servizio con l'Unione Val d'Enza tramite il Coordinamento delle Politiche Educative della Val d'Enza, che opera in nome e per conto dei Comuni dell'Unione val d'Enza aderenti all'appalto in oggetto.

b) Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio

L'importo stimato dell'appalto in oggetto, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, è pari a € **1.267.585,00** Iva esclusa di cui € **633.79** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (art. 26 del D.lgs 81/08).

In caso di rinnovo per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 il valore complessivo della presente procedura è pari a € **2.535.170** Iva esclusa di cui € **1.267,59** di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 i costi della manodopera sono quantificati in € **1.203.603,65** pari al 95% dell'ammontare complessivo a base d'asta.

Il restante 5% pari a **€ 63.347,56** incluse spese di materiali, di coordinamento e di gestione del servizio e costi amministrativi

L'ammontare economico si riferisce ad una previsione di servizio per 113 minori con certificazione L.104 su 8 comuni per un monte ore complessivo annuo di 27.280 (pari a 54.560 per il biennio).

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DI BIBBIANO, CANOSSA, CAMPEGINE, CAVRIAGO, MONTECCHIO EMILIA, SAN POLO D'ENZA ADERENTI ALL'UNIONE VAL D'ENZA (RE), FREQUENTANTI I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E I SERVIZI EXTRASCOLASTICI DAL 01.09.2018 AL 31.07.2020 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER DUE ANNI

ART. 1 – PREMESSA

ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE

ART. 3 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO

ART. 5- IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 6 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

ART. 10 - PERSONALE E COORDINAMENTO

ART. 11 – UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA PRESTAZIONE

ART. 12 - PERIODO DI PROVA

ART. 13- RESPONSABILITÀ E ONERI DELL’AGGIUDICATARIO

ART. 14- MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO

ART. 15 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

ART. 16 - RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 18 - REVISIONE PREZZI

ART. 19- CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE E SOSTITUZIONI

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 21 - SUBAPPALTO

ART. 22 – CAUZIONE

ART. 23- PENALI

ART. 24 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 26 – FORO COMPETENTE

ART. 27 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

ART. 28 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 29 - VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 30 – RECESSO

ART. 31- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 32- SPESE CONTRATTUALI

ART. 33 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ART. 34 - RICHIAMO ALLE VIGENTI NORMATIVE

ART. 35 -CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E INCOMPATIBILITÀ

ART. 1 - PREMESSA

L'Unione Val d'Enza per conto dei Comuni rappresentati, in esecuzione della determina n° _____, indice una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, lett. a) del D.lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di sostegno educativo scolastico, denominato Filorosso, per i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Montecchio Emilia, S. Polo d'Enza dal 01.09.2018 al 31.07.2020 con possibilità di rinnovo per due anni, a realizzazione delle prestazioni di cui al successivo art. 3.

I servizi oggetto della procedura di gara rientrano tra quelli compresi nell'Allegato IX del Codice dei Contratti pubblici.

ART. 2- STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si qualifica nell' Unione Val d'Enza, Sede amministrativa: Via XXIV Maggio, 47; 42021 Loc. Barco – Bibbiano (RE) Coordinamento Politiche Educative; tel 0522/243714, e-mail: _____; sito internet: www.unionevaldenza.it.

ART. 3 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto il servizio di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico per bambini e ragazzi disabili residenti nei Comuni di Bibbiano, Campegine, Cavriago, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Canossa – o residenti in altri comuni e frequentanti i servizi scolastici dei comuni citati, previa sottoscrizione protocollo di intesa tra il comune di residenza e il comune sede dell'istituzione scolastica frequentata - frequentanti i servizi educativi per l'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e i servizi extrascolastici.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha una durata di due anni scolastici, dal 1 settembre 2018 al 31 luglio 2020. L'Unione Val d' Enza, sentito il tavolo dei Responsabili del Coordinamento Politiche Educative, si riserva la possibilità del rinnovo per ulteriori due anni scolastici, 2020/21, 2021/22 previa valutazione del servizio reso e della congruità economica per l'Ente, comunque a suo insindacabile giudizio.

Qualora l'Unione Val d'Enza, intenda avvalersi di tale opzione, l'aggiudicatario sarà obbligato ad adempiere.

Entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto, l'Unione Val d'Enza, dovrà comunicare all'aggiudicatario l'intenzione di avvalersi della facoltà del rinnovo.

E' vietato il tacito rinnovo del contratto.

Per i primi tre mesi, comunque computati nella durata complessiva, il servizio si intenderà conferito in prova, al fine di consentire all'Amministrazione una valutazione ampia e complessiva rispetto al servizio offerto.

In caso di valutazione negativa, a insindacabile giudizio dell'Unione, espressa al termine del periodo di prova, il committente potrà recedere (ex art.1373 del Codice Civile), mediante comunicazione scritta e motivata con preavviso di 15 giorni inviata a mezzo PEC.

In tal caso all'operatore economico aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo per i servizi svolti per le strutture con esclusione di quelli in ordine non ancora evasi, ed esclusione totale per gli stessi di ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione potrà richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione del servizio sino al subentro del nuovo contraente.

L'Amministrazione si riserva inoltre di procedere all'incameramento dell'intera garanzia definitiva, fatta salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.

ART. 5- IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo stimato dell'appalto in oggetto, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, è pari a € **1.267.585,00** Iva esclusa di cui € **633,79** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (art. 26 del D.lgs 81/08).

In caso di rinnovo per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 il valore complessivo della presente procedura è pari a **2.535.170,00** Iva esclusa di cui € **1.267,59** di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 i costi della manodopera sono quantificati in € **1.203.603,65** pari al 95% dell'ammontare complessivo a base d'asta.

Il restante 5% pari a € **63.347,56** incluse spese di materiali, di coordinamento e di gestione del servizio e costi amministrativi

L'ammontare economico si riferisce ad una previsione di servizio per 113 minori con certificazione L.104 su 8 comuni per un monte ore complessivo annuo di 27.280 (pari a 54.560 per il biennio).

L'attività di coordinamento, di formazione, la fornitura dei materiali, mezzi ed attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio e la stima di ogni eventuale onere diretto o indiretto a suo carico, ad esclusione dell'I.V.A., che si rendesse necessario per l'esecuzione del Servizio oggetto dell'appalto.

ART. 6 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Tale importo può essere soggetto a variazione a seguito dell'aumento o della diminuzione del numero degli utenti.

Il numero di ore del servizio di assistenza e sostegno educativo scolastico dipenderà dal numero dei bambini/ragazzi disabili e dal numero di ore di sostegno educativo assistenziale valutate fra le parti sulla base delle esigenze e delle risorse degli enti locali.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare servizi in aumento fino alla concorrenza del 20% del prezzo complessivo a base d'asta del servizio o in diminuzione fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo a base d'asta del servizio.

Ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera a) il corrispettivo può aumentare o diminuire del 10% oltre al 20% a causa di un aumento o una diminuzione del numero dei bambini certificati con L. 104/1192 e per i quali si rende necessario l'affiancamento con un educatore, a seguito di una dichiarazione del RUP all'Aggiudicatario.

Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dalla stazione appaltante all'aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio offerto dal presente capitolato sarà attivato ed organizzato secondo quanto previsto dalla normativa richiamata e dai vigenti accordi operativi nella Val d'Enza.

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla gestione delle seguenti attività rivolte a bambini/ragazzi disabili residenti nei Comuni aderenti, ed in casi particolari, previo accordo tra i Comuni coinvolti, in favore di soggetti disabili residenti nei comuni aderenti e frequentanti istituzioni scolastiche presenti in altri distretti:

- attività di coordinamento pedagogico finalizzato alla realizzazione dei progetti educativi individualizzati, costruiti in collaborazione con le altre agenzie educative, nonché alla supervisione, verifica e gestione del personale e dei servizi offerti;
- co-costruzione dei Piani Educativi Individualizzati in stretto rapporto con personale scolastico e in collaborazione con le altre agenzie educative e socio-sanitarie del territorio e con le famiglie degli alunni;
- sostegno educativo rivolto ai bambini disabili inseriti nei nidi e nelle scuole dell'infanzia per garantire l'accoglienza e l'inclusione nel gruppo sezione;
- sostegno educativo scolastico rivolto agli alunni disabili frequentanti le scuole primarie e le scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i servizi volti alla promozione dello sviluppo psicofisico complessivo, attraverso la predisposizione di interventi individualizzati e a piccolo gruppo mirati a favorire l'autonomia, la socializzazione e la relazione, nonché la partecipazione alla vita scolastica ed al rapporto tra i pari;
- sostegno educativo scolastico per gli alunni di scuola secondaria di secondo grado per i progetti di alternanza scuola –lavoro o in percorsi realizzati per orientare il ragazzo in scelte lavorative future;
- progettazione di interventi educativi di sviluppo delle autonomie e delle abilità sociali e di inclusione negli ambiti sociali di appartenenza in linea con i singoli PEI (Piano Educativo Individualizzato);

- sostegno educativo nelle attività extrascolastiche pomeridiane ed estive, mediante attività volte a sostenere la socializzazione e l'integrazione con il gruppo dei pari;
- documentazione dei progetti realizzati, anche tramite specifici documenti di monitoraggio e valutazione;
- fornitura dei materiali di consumo per la realizzazione del servizio.

Il Servizio in oggetto è gestito dall'aggiudicatario in piena autonomia organizzativa e in condivisione progettuale con gli Enti di riferimento, tenuto conto di quanto definito nel presente capitolato e nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Il Servizio oggetto del contratto è, ad ogni effetto, da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso od abbandonato, senza una valida e documentata motivazione.

L'aggiudicatario deve assicurare il servizio di sostegno educativo assistenziale, con proprio personale secondo quanto meglio precisato nei successivi articoli.

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio verrà prestato dal lunedì al sabato, per tutta la durata dell'anno scolastico e per il periodo di frequenza alle attività ricreative estive, secondo i calendari di attività predisposti dai Comuni aderenti.

Gli orari di svolgimento, il numero di operatori necessari e la sede di svolgimento delle attività verranno concordati tra le parti in relazione al numero ed ai bisogni degli alunni certificati, compatibilmente con le risorse degli Enti Locali coinvolti.

Il **monte ore di programmazione** richiesto all'aggiudicatario risulta essere indicativamente pari a **20 ore annue**. Tale numero potrà discostarsi da tale entità, dipendendo dal numero dei disabili ai quali si ritenga di fornire il servizio.

Secondo quanto previsto dagli accordi distrettuali, l'utilizzo dell'educatore a sostegno di ciascun bambino o alunno disabile sarà di norma pari ad **un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 12 ore settimanali per le Scuole primarie e secondarie; pari ad un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 20 ore settimanali per i servizi 0/6, in aggiunta alle 20 ore annue di programmazione per ogni alunno** disabile assegnato parametrato al numero di mesi di frequenza del bambino in affiancamento. Nel caso di bambini con grave disabilità, frequentanti la scuola a tempo pieno, si valuterà l'opportunità di ampliare il sostegno educativo.

Entro la fine di giugno è previsto l'invio da parte delle istituzioni scolastiche delle certificazioni e dei PEI degli alunni disabili, contestualmente alla richiesta del fabbisogno di sostegno educativo per ogni alunno disabile. Sulla base dei dati raccolti, il Coordinamento Politiche Educative Val d'Enza, sulle scorte delle indicazioni di ciascun Comune, fornisce all'aggiudicatario un'indicazione di massima del numero di alunni disabili e del fabbisogno di sostegno educativo necessario per ogni alunno entro la fine del mese di luglio.

Il responsabile dell'aggiudicatario, ricevuta l'assegnazione dei bisogni per ciascun alunno disabile, presenta all'Ufficio, nell'ultima settimana di agosto per i servizi educativi e nella prima settimana di settembre per le scuole dell'obbligo e secondarie di secondo grado, l'elenco del personale e la sua organizzazione.

Subito dopo l'Ufficio convoca un incontro di programmazione tra il Coordinamento Politiche Educative, l'aggiudicatario, i Responsabili degli Uffici Scuola e eventualmente i dirigenti/responsabili delle istituzioni scolastiche per comunicare l'organizzazione.

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di segnalarle all'Ufficio entro sette giorni.

A seguito degli accordi intercorsi per ogni bambino/ragazzo disabile indicato dall'Ufficio all'aggiudicatario, questa indica la figura di assistenza educativa assegnata mentre potranno aversi anche assegnazioni su progetti di plesso o di Istituto, purché preventivamente concordati con l'Ufficio.

ART. 9 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Coordinamento Politiche Educative dell'Unione opera per conto dei singoli comuni aderenti all'appalto.

Sono a carico del Committente:

a) compiti di indirizzo, pianificazione, verifica e controllo affinché il servizio si integri nel contesto scolastico e risponda ai reali bisogni dell'utenza;

b) le funzioni di direzione generali garantendo il necessario raccordo tra le funzioni svolte dagli Enti coinvolti (Comuni, Istituzioni Scolastiche, AUSL, SSMinori e SST ecc.) e l'aggiudicatario;

c) fornire all'aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio e/o modifica delle modalità organizzative;

d) comunicare all'aggiudicatario relativamente all'andamento del Servizio le proposte per la sua modifica od il suo aggiornamento;

e) richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non offra garanzie di capacità, professionalità e non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto del disabile;

f) chiedere un referente tecnico organizzativo principale per tutti i rapporti fra i Comuni aderenti in merito allo svolgimento degli interventi previsti dal presente disciplinare;

g) autorizzare il pagamento delle fatture che verrà effettuato dall'Unione dei Comuni, anche in nome e per conto dei Comuni aderenti.

ART. 10 - PERSONALE E COORDINAMENTO

L'aggiudicatario deve provvedere al servizio avvalendosi di personale proprio cui siano applicati i contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente.

Il servizio deve avvalersi di un coordinatore dotato di laurea specifica in psicologia o scienze dell'educazione, pedagogia con comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni nel ruolo di coordinatore in servizi sovrapponibili a quello del presente appalto.

Il personale utilizzato dall'aggiudicatario deve avere età non inferiore ai 18 anni ed essere in possesso dei titoli di studio come previsto dalla normativa vigente.

Il personale deve essere in possesso della patente B ed avere perfetta conoscenza della lingua italiana.

Il personale educativo dell'aggiudicatario, deve inoltre:

- agire nell'ambito del PEI, collaborando con il personale scolastico e con tutte le figure anche esterne alla scuola che interagiscono nella sua realizzazione;
- partecipare obbligatoriamente e per gli aspetti di propria competenza, ai momenti di progettazione e verifica che riguardano il PEI del bambino/ragazzo disabile organizzati dall'Ufficio, dalla scuola, dai Comuni e dall'AUSL, per un massimo di 20 ore annue;
- partecipare alla formazioni proposte dal committente con assiduità, considerandole un ambito di investimento professionale permanente per un massimo di 2 ore per ogni anno scolastico. Tali ore sono in aggiunta a quelle di formazione presentate nell'offerta tecnica e non devono essere decurtate dell'affiancamento frontale con i bambini.

È da considerarsi indispensabile la capacità degli operatori di lavorare in equipe, sia per momenti di supervisione e coordinamento, che per la partecipazione a riunioni con il team dei docenti ed a gruppi di lavoro con altri specialisti.

Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, l'aggiudicatario invia nota scritta all'Ufficio Scuola del Comune interessato e per conoscenza all'Ufficio del Coordinamento Politiche Educative specificando il personale impiegato, i dati anagrafici, la qualifica professionale e l'inquadramento, i titoli di servizio che danno diritto alla assegnazione al servizio. Le eventuali modifiche di incarichi del personale, o sostituzioni del personale, devono essere tempestivamente segnalate ai singoli responsabili degli Uffici Scuola, alla scuola di competenza e per conoscenza al Coordinamento Politiche Educative.

L'aggiudicatario si impegna in modo prioritario a garantire la continuità del servizio, mantenendo la continuità educativa degli operatori sullo stesso bambino/ragazzo disabile all'interno del medesimo ciclo scolastico (nido, scuola infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado). Compete alla rete di operatori coinvolti nella progettazione del singolo PEI la valutazione relativa al valore aggiunto della continuità dell'educatore nei passaggi tra un ordine di scuola e un altro e la conseguente disponibilità dell'aggiudicatario a garantirlo.

Per garantire una continuità di servizio è necessario che l'aggiudicatario si impegni a conoscere le esperienze pregresse, contenute nei precedenti PEI dei singoli bambini/ragazzi disabili, sia attraverso la conoscenza dei documenti, sia proponendo incontri di continuità tra operatori che si sono occupati, nell'anno scolastico precedente dello stesso bambino/ragazzo.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a garantire la continuità del servizio oggetto del contratto provvedendo tempestivamente alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo.

La presenza in servizio dell'educatore è vincolata alla frequenza del bambino-alunno da assistere. In caso di impossibilità ad avvisare l'educatore dell'assenza dell'alunno disabile per il giorno stesso, all'educatore che si presenta in servizio è riconosciuta **la prima ora di lavoro**.

L'aggiudicatario provvede, di norma, alle sostituzioni con un numero ridotto di figure, il più possibile costante, che preventivamente abbiano preso conoscenza degli ambiti di lavoro e degli alunni da assistere.

Il personale dell'aggiudicatario deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato.

Il personale dell'aggiudicatario è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del C.P.

L'aggiudicatario ed i propri dipendenti, infine, sono tenuti al rigoroso rispetto del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" successive modifiche e integrazioni e in linea con la normativa sulla privacy ed al Regolamento UE 2016/679.

In caso di astensione dal lavoro, totale o parziale, **per sciopero** da parte del personale dell'aggiudicatario, lo stesso è tenuto comunque a garantire il servizio nel rispetto delle misure inerenti i servizi minimi essenziali previsti nella L. 146/90. L'aggiudicatario deve dare tempestiva informazione al Committente, di norma, almeno 5 giorni prima rispetto al momento in cui si verificherà lo sciopero, mediante apposita comunicazione scritta. L'assenza di tale comunicazione costituisce inadempienza grave. Le modalità organizzative da adottarsi in occasione di tali scioperi del personale dell'aggiudicatario, dovranno inoltre essere concordate con il Committente.

Il personale educativo, al fine di garantire la continuità educativa, non deve normalmente essere sostituito per tutto l'anno scolastico; eventuali sostituzioni provvisorie o definitive comunicazione sono da comunicare preventivamente al competente ufficio del Comune con precisa motivazione.

Reiterate e immotivate sostituzioni del personale educativo costituiscono, previ ripetuti richiami, motivo di revoca dell'affidamento. Annualmente, prima dell'inizio la ditta che gestirà i servizi deve inviare all'Amministrazione l'elenco dettagliato di tutto il personale insegnante ed educativo specificando i dati anagrafici e i titoli di studio di ogni singolo operatore.

In caso di assenza del personale educativo, la ditta affidataria deve provvedere **alla sostituzione immediata e comunque entro il secondo giorno** con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa di settore.

La ditta affidataria si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i. e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Coordinamento: l'attività di coordinamento dovrà essere assicurata dal soggetto gestore attraverso un coordinatore, che sarà reperibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 per un complessivo di 160 ore annue. In questo monte-ore sono compresi gli incontri di verifica sui singoli casi (2 ore per ogni a.s. per ogni bambino) da concordare con il responsabile di ciascuna Amministrazione.

Si precisa inoltre che la totalità del personale individuato non deve essere incorso in condanne per i reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313: reati di cui agli artt. 600 - bis, 600-ter e 600-quater, 600-quinquies e 609 - undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (art. 2 D.lgs. 39/2014 relativo all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile).

ART. 11 – UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA PRESTAZIONE

L'aggiudicatario si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni ed i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi al Committente e averne ottenuto il consenso scritto.

ART. 12 - PERIODO DI PROVA

L'aggiudicatario è soggetto ad un periodo di prova di tre mesi decorrenti dal 01/09/2018.

Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria.

ART. 13- RESPONSABILITÀ E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

La ditta affidataria si impegna a svolgere l'attività oggetto del presente affidamento nel rispetto di tutte le normative e le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e nel rispetto del progetto educativo e organizzativo presentato. In particolare provvede a garantire :

1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
2. la conduzione del servizio nel suo complesso;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori);
4. la fornitura del materiale didattico-pedagogico, giochi e giocattoli occorrenti per lo svolgimento delle attività educative, cancelleria, materiale, materiale audiovisivo, fotocopie, macchine fotografiche;
5. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico;
6. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta affidataria;
7. gli oneri per l'attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura educativa e preventive alla sicurezza dei propri operatori come da normativa di riferimento in vigore;
8. l'obbligo di indicare uno o più responsabili del coordinamento del servizio affidato che saranno i referenti delle sostituzioni e delle emergenze in genere;
9. l'obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di assenza del personale, garantendo la sostituzione immediata;
10. l'impegno di fornire lo stesso personale per garantire uniformità e continuità delle prestazioni;
11. l'obbligo di fornire all'inizio dell'affidamento l'Elenco del personale impegnato, la qualifica e le successive variazioni, nell'intesa che gli operatori, per problemi legati alla sicurezza sul lavoro, non potranno prendere in ogni caso servizio prima di tale comunicazione;

12. l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;

13. l'obbligo di rispondere dell'operato del proprio personale.

L'aggiudicatario si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa, azione, molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese che il Committente dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'aggiudicatario nei suoi confronti ed in ogni caso da queste rimborsate.

L'aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Committente che verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno degli operatori e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Committente o a terzi.

ART. 14- MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO

La ditta affidataria si impegna a fornire a proprie spese il materiale didattico e d'uso per la gestione dei servizi in oggetto (materiale fotografico, fotocopie, e quanto serve per la gestione del servizio stesso) a norma e sufficiente per qualità e quantità in relazione alle diverse aree di sviluppo ed all'ordinario funzionamento del servizio.

ART. 15 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi (compresi gli utenti) e/o al proprio personale nel corso dello svolgimento dell'attività in oggetto ed imputabili ad atti, fatti od omissioni propri ovvero del personale (dipendente e non) della cui opera si avvalga, a qualunque titolo, per la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, tenendo al riguardo sollevati l'Unione Val d'Enza e i comuni aderenti da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei medesimi.

A copertura di tali danni, derivanti dall'esercizio delle attività oggetto dell'appalto e durante l'espletamento dei servizi che ne formano parte, come descritti nel presente capitolato d'oneri, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valido ed efficace, per tutta la durata dell'appalto – un contratto di assicurazione della **Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO)**, il quale deve:

- prevedere nella descrizione del rischio e dell'attività assicurata un espresso richiamo al servizio oggetto di affidamento (*come descritto all'art. 3 del presente Capitolato d'oneri*);
- prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a
 - € 2.000.000,00 per sinistro;
 - € 1.500.000,00 per persona (terzo o prestatore di lavoro) che abbia subito danni per morte o lesioni;
 - € 500.000,00 per danni a cose;

- prevedere la copertura, sia per i danni provocati che subiti, di tutti i prestatori di lavoro ovvero di tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'aggiudicatario si avvalga nell'esercizio delle attività, compresi i soggetti per i quali non sussista obbligo di assicurazione INAIL;
- ricomprendere la responsabilità derivante all'aggiudicatario per i danni causati a terzi dalle persone, compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza, del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (*r.c. per danno cagionato da incapace - ex art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d'arte - ex art. 2048 c.c.*);
- prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Unione Val d'Enza e dei comuni aderenti, nonché dei rispettivi dipendenti e amministratori.

Costituirà onere a carico dell'aggiudicatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'aggiudicatario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa.

Prima della sottoscrizione del contratto, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario dovrà produrre copia conforme del contratto di assicurazione per la Responsabilità civile verso terzi e operatori compresa la quietanza attestante l'ultimo rinnovo, pena la mancata conclusione dello stesso.

L'aggiudicatario si impegna fino alla scadenza del contratto di appalto a produrre alla scadenza di ogni periodo assicurativo della prescritta polizza, copia del titolo quietanzato attestante l'avvenuto pagamento del premio di rinnovo quale conferma della copertura assicurativa senza soluzione di continuità.

L'aggiudicatario si impegna all'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge, compreso in particolare il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., provvedendo comunque a forme assicurative che comprendano la rifusione dei danni che possano derivare al personale dall'esercizio dei servizi di cui al presente appalto.

Restano comunque a carico dell'aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio. L'aggiudicatario deve inoltre provvedere a proprie spese a dotare il personale del corredo idoneo all'espletamento del servizio.

Il DUVRI, dovrà essere redatto ai sensi della l. 123 del 2007 e sarà da formalizzarsi con l'aggiudicatario nel rispetto del presente capitolato.

ART. 16 - RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

Il pagamento delle somme dovute, detratte d'ufficio eventuali penali, sarà effettuato con mandato di pagamento, a 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture in formato elettronico secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 55/2013, ed è subordinato alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale della ditta affidataria, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa.

Fatturazione elettronica:

Dal 31 marzo 2015 i Comuni non possono più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo i requisiti stabiliti dal D.M. n. 55/2013. Inoltre, a decorrere dal 30 giugno 2015 questi Comuni non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino alla ricezione della fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

Il D.M. n. 55/2013 dispone che il Comune individui gli uffici destinatari delle fatture elettroniche, registrando tali uffici presso l'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA), il quale provvede a rilasciare a ciascun ufficio un codice univoco da inserire nella fattura elettronica. La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

Il codice univoco dell'Unione Val d'Enza, destinatario delle fatture elettroniche, è: UFU1AJ.

Scissione dei pagamenti (Split Payment): si informa altresì che i Comuni rientrano nel regime di cui all'art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment).

Tutte le fatture emesse nei nostri confronti dal 1° gennaio 2015, per la fornitura di beni e servizi, dovranno essere predisposte nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa.

Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015.

Allegati alla fattura si richiede un report mensile del servizio svolto con specifica dei singoli interventi effettuati.

I dati per la fatturazione elettronica sono i seguenti:

DENOMINAZIONE ENTE Unione Val d'Enza

CODICE UNIVOCO UFFICIO UFU1AJ

NOME DELL'UFFICIO Uff_eFatturaPA

CODICE FISCALE 91144560355

riportando obbligatoriamente il riferimento al SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI.

ART. 17 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa affidataria, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., deve comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale, entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente acceso esclusivamente presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Nel caso di inadempimento dell'impresa aggiudicataria agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l'Amministrazione di Montecchio Emilia procederà alla immediata risoluzione del contratto.

La clausola riportante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere inserita in tutti i contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di gestione del sistema informativo di cui al presente capitolato e l'Amministrazione Comunale potrà verificare in ogni momento l'adempimento. L'aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Comunale e la Prefettura competente.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali saranno **fissi e invariabili per la durata del biennio**. A partire dall'eventuale rinnovo si procederà, su richiesta motivata e dopo apposita istruttoria, ad un aggiornamento a partire dal **1° settembre 2020**. L'istruttoria di cui sopra sarà operata dall'Ufficio, in riferimento all'aumento del costo della vita, verificandosi nell'anno precedente e rilevato dai coefficienti ISTAT di variazione dei prezzi di consumo riferiti a servizi e forniture simili pubblicato su GU con riferimento alla data del 30 giugno del 2020.

ART. 19- CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE E SOSTITUZIONI

Il personale incaricato risponde della corretta esecuzione delle funzioni concordate con il committente.

In caso di mancanze ai propri doveri, per contegno scorretto nei confronti dei disabili e non, o per inidoneità a perseguire le finalità previste nel progetto d'inserimento del disabile assegnato, l'Ufficio contesta, con nota motivata, l'inadempimento al personale interessato ed al responsabile del contratto designato dall'aggiudicatario con l'eventuale proposta di sostituzione del personale che ha commesso l'inadempimento.

Sulla base di tale nota viene avviata la procedura di infrazione. In caso sia emersa pure l'esigenza di allontanare l'addetto dal servizio assegnato, l'Ufficio può richiedere all'aggiudicatario che tale addetto venga sospeso dallo svolgimento dei servizi assegnati.

L'aggiudicatario provvede ordinariamente entro un giorno dalla richiesta, salvo che la nota dell'Ufficio non motivi la richiesta di sostituzione immediata.

Restano ferme, nelle more del procedimento disciplinare, le responsabilità dell'aggiudicatario per il comportamento e le azioni del proprio personale, comprese le eventuali sanzioni.

In particolare, danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio:

- il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti;
- la violazione di qualsiasi norma del presente capitolato.

Si richiama la clausola di garanzia occupazionale ex art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nell'esecuzione del contratto la ditta affidataria si obbliga, in via prioritaria, ad assumere, ovvero utilizzare gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica si armonizzino con l'organizzazione d'impresa della subentrante, sempre nel rispetto dei principi del Trattato CE. La ditta affidataria, nelle assunzioni previste per i servizi, dovrà garantire la priorità a favore del personale attualmente impiegato.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto di cui al presente affidamento fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

ART. 21 - SUBAPPALTO

Il subappalto del presente affidamento è consentito fino al 30% dell'importo contrattuale, così come stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per la disciplina del subappalto si fa integrale rinvio al summenzionato art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Amministrazione Comunale provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori nei soli casi previsti dal suddetto art. 105, comma 13.

L'aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest'ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.

L'aggiudicatario è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

L'affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'aggiudicatario che rimane responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di imporre al subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti del Comune committente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto.

In tutti i contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.

ART. 22 – CAUZIONE

A garanzia degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario, provvederà a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, integralmente conforme all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 trovano applicazione le riduzioni indicate dall'art. 93, comma 7. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l'Amministrazione comunale. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.

L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione sarà svincolata e restituita all'aggiudicatario nei termini e con le modalità previste dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs 50/2016.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 83 del 10/04/2018.

ART. 23- PENALI

L'Amministrazione comunale, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto,

contesta, in forma scritta, mediante PEC, le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a dieci giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

In particolare sono previste le seguenti penali:

- a) € 100,00 per ogni giorno di **mancato servizio**, calcolato a partire dal terzo giorno, da parte di ogni addetto, ove ne sia mancata la sostituzione, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso;
- b) € 130,00 per il primo giorno di mancato servizio consecutivo da parte di ogni addetto, calcolato a partire dal secondo giorno, ove ne sia mancata la sostituzione, oltre alla ritenuta del corrispondente compenso;
- c) in caso di comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza verrà applicata una penale da un minimo di € 100,00 fino a € 500,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o comunque il suo ripetersi per più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato.
- d) da € 500,00 a € 5.000,00 per ogni violazione di impegni assunti in sede di offerta tecnica o per violazioni di norme di legge, in ragione della gravità dell'infrazione e delle ripercussioni sulla qualità e sicurezza del servizio.

Il Comune avrà comunque la facoltà di procedere a spese della ditta affidataria inadempiente, all'esecuzione d'ufficio totale o parziale dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nei casi in cui le controdeduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune.

L'importo delle penalità verrà sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui si sono verificati gli eventi di cui sopra.

ART. 24 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora l'aggiudicatario cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Unione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:

- a) la mancata assunzione del servizio, quando richiesto dall'Unione, per oltre tre giorni anche non consecutivi;
- b) violazione del divieto di cessione, parziale o totale, a qualsiasi titolo del contratto;
- c) ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per le diverse figure dal presente disciplinare;
- d) violazione dell'obbligo di permettere la vigilanza ed i controlli sull'espletamento dei servizi assegnati;
- e) inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Ufficio volte ad assicurare la regolarità dei servizi ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente disciplinare;
- f) comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno agli alunni disabili o segnalati seguiti o a terzi;
- g) atti di pignoramento e sequestro a carico dell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa;

- h) il danneggiamento volontario di cose appartenenti all'Ente o agli utenti dei servizi;
- i) inosservanza delle norme di legge in materia di personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- j) violazione delle norme sulla sicurezza;
- k) la divulgazione di notizie e/o documenti relativi allo svolgimento delle attività e/o allo stato personale degli utenti;
- l) qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio dell'Unione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare durante l'esecuzione contrattuale;
- m) il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte dell'Unione.

In tali casi il contratto verrà risolto di diritto qualora l'Ufficio dichiari di volersi avvalere di tale clausola risolutiva espressa.

In caso di risoluzione all'aggiudicatario verrà corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento, detratte le penalità e gli altri eventuali danni subiti, eventualmente incamerando la cauzione versata.

Al contratto che l'Unione andrà a stipulare con l'aggiudicatario si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, previo atto del Responsabile.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., per i soli fini inerenti la presente procedura di gara.

I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l'operatore economico potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Gli operatori economici si impegnano a mantenere segrete tutte le informazioni ed i dati di cui vengano a conoscenza nel corso della prestazione. Si impegnano inoltre a non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi all'Amministrazione e averne ottenuto il consenso scritto.

Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, sono designati responsabili del trattamento di dati personali i soggetti esterni all'amministrazione che siano tenuti, a seguito di Convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del titolare. Pertanto questi ultimi risultano corresponsabili al trattamento dei dati.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

Prima di adire al giudizio ordinario si procede ad un tentativo di composizione del conflitto in via bonaria, su iniziativa dell'Ufficio dell'Unione Val d'Enza.

ART. 27 - NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

Ai sensi del decreto legislativo 81/2008 l'amministrazione comunale sarà tenuta a fornire alla ditta affidataria le prescritte informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'obbligo predetto non si estende ai rischi specifici propri dell'attività della ditta a cui è dato in affidamento il servizio.

La ditta affidataria garantisce l'osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi indicate nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Documento di Valutazione Rischi da Interferenza dell'amministrazione comunale e fornisce la documentazione relativa all'analisi dei rischi specifici connessi all'attività svolta dai propri dipendenti, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008.

L'amministrazione comunale garantisce altresì l'utilizzo di attrezzature e impianti conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

ART. 28 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore di esecuzione del contratto è Dott. **Paolo Casamatti** il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano svolte in conformità al contratto stesso.

Vista la tipologia del servizio, la ditta per la quale l'aggiudicazione è divenuta efficace è tenuta a dare esecutività al contratto anche in caso di pendenza contrattuale.

ART. 29 - VERIFICHE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Direttore di esecuzione del contratto si riserva la facoltà in qualsiasi momento lo ritenga necessario, di effettuare controlli per verificare la rispondenza del servizio offerto alle prescrizioni del vigente Capitolato, nonché al Progetto presentato in sede di gara.

ART. 30 –RECESSO

Si applica alla presente procedura l'art. 109 del D.lgs. 50/2016.

Il recesso verrà inoltre esercitato nei casi previsti dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs 159/2011.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere ex art. 1 comma 13 del D.l 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012, qualora a contratto stipulato, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A o da Intercent-ER successivamente alla stipula del predetto contratto risultino migliorative rispetto al contratto in corso e qualora l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999.

ART. 31- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune ha diritto di promuovere ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa) la risoluzione del contratto nei seguenti casi senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:

- per motivi di pubblico interesse;
- per mancato inizio entro i termini previsti dal capitolato o abbandono dell'appalto, salvo che per forza maggiore;
- qualora l'affidatario non fosse in grado di produrre la documentazione prevista dagli atti di gara, ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell'offerta;
- il venir meno, in capo all'affidataria, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;
- per reiterate interruzioni, anche parziali, del servizio;
- per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge;
- per reiterati inadempimenti;
- per gravi violazioni degli obblighi previdenziali e assistenziali nei confronti dei dipendenti;
- mancato superamento del periodo di prova;
- mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 15 durante la vigenza del contratto;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- la violazione del divieto di sub-cessione, parziale o totale, a qualsiasi titolo del contratto;
- il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte dell'Amministrazione;
- per inosservanza delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13.08.10;

- per inosservanza da parte della ditta affidataria di uno o più impegni assunti verso il Comune e comunque:

- quando la ditta affidataria si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- quando ceda ad altri in tutto od in parte, sia direttamente sia indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato e successivo contratto;
- quando comunque si verifichi ogni altra inadempienza qui non espressamente contemplata o fatto grave che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile;

Nei casi previsti dal presente articolo la ditta affidataria incorre altresì nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

Nel caso di risoluzione la ditta affidataria è comunque tenuta a garantire nel rispetto degli obblighi contrattuali la continuità dei servizi fino all'attivazione del servizio da parte del nuovo gestore.

Si applica in ogni caso l'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

ART. 32 - SPESE CONTRATTUALI

All'aggiudicazione definitiva della presente gara, farà seguito, nei tempi previsti dalla vigente normativa, la stipula di regolare contratto.

Il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente. Le eventuali spese per la sottoscrizione e/o registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 33 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è il Coordinamento Politiche Educative Dott.ssa Maria Angela Leni tel. 0522/243714 e-mail mariaangela.leni@unionevaldenza.it

ART. 34 - RICHIAMO ALLE VIGENTI NORMATIVE

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si intendono applicabili le vigenti leggi in materia e quelle che verranno in seguito emanate.

ART. 35 - CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E INCOMPATIBILITÀ

Il personale e i collaboratori dell'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Unione Val d'Enza e di tutti i Comuni ad essa convenzionati.

La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto di concessione.

L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

(in sigla D.U.V.R.I.)

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE

Art. 26 comma 3-5 D.Lgs. del 09.04.2008 n° 81 e s.m.i.



ENTE COMMITTENTE:

UNIONE VAL D'ENZA

DATORE DI LAVORO:

IMPRESA APPALTATRICE:

OGGETTO DEI LAVORI: SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DELL'UNIONE VAL D'ENZA (RE), FREQUENTANTI I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I° E II° GRADO E I SERVIZI EXTRASCOLASTICI.

Rev. 00 del 05.06.2018

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 24 di 24
----------------------	--	---

INDICE

INDICE	24
PREMESSA.....	25
<i>RIFERIMENTI NORMATIVI (D. LGS. 81/2008)</i>	25
ENTE COMMITTENTE	28
DATORE DI LAVORO	29
IMPRESA APPALTATRICE	30
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO.....	32
RISCHI DI TIPO GENERALE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	36
RISCHI SPECIFICI INTRODOTTI DALL'IMPRESA	37
RISCHI DA INTERFERENZA.....	38
VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONCORDATE IN FASE PREVENTIVA	43
MISURE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO.....	44
COSTI DEDICATI ALLA SICUREZZA.....	45
SOTTOSCRIZIONI	46
ALLEGATO 1	47

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 25 di 24
----------------------	--	---

PREMESSA

Il contenuto del presente documento costituisce parte integrante ed essenziale del contratto di somministrazione, di appalto e subappalto così come definiti dagli articoli 1559, 1655 e 1656 C.C., nonché del contratto d'opera così come definito dall'articolo 2222 C.C., che prevedano l'affidamento di lavori ad imprese appaltatrici da effettuarsi all'interno del territorio dell'Unione Val D'Enza.

RIFERIMENTI NORMATIVI (D. LGS. 81/2008)

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (integrato dall'Articolo 16 del D. Lgs. 106/2009 e s.m.i.)

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 26 di 24
----------------------	--	---

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui al D.Lgs. 50/2016, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

<p>UNIONE VAL D'ENZA</p>	<p>D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.</p>	<p>Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 27 di 24</p>
------------------------------	--	---

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 28 di 24
----------------------	--	---

ENTE COMMITTENTE

GENERALITÀ

RAGIONE SOCIALE	UNIONE VAL D'ENZA – SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO
DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Maria Angela Leni
SETTORE PRODUTTIVO	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
INDIRIZZO	Via XXIV Maggio, 47 42021 Barco di Bibbiano (RE)
TEL	0522-243711
FAX	0522-861565
E-MAIL	mariaangela.leni@unionevaldenza.it

FIGURE RESPONSABILI

DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Maria Angela Leni
R.S.P.P.	Dott. Michele VERRATTI
MEDICO COMPETENTE	Dott. Franco PERAZZOLI
R.L.S.	Sig.ra Fulvia GAZZEI
ADDETTI 1° SOCCORSO	Sig.ra Veronica BETTATI Sig. Alessandro COSTOLI Sig.ra Ilaria SALVINO
ADDETTI ANTINCENDIO	Sig. Luca VIANI Sig.ra Alessandra GIGLI Sig.ra Barbara CANEI Sig. Iuri MENOZZI

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 29 di 24
----------------------	--	---

DATORE DI LAVORO

RAGIONE SOCIALE	_____
DATORE DI LAVORO	_____
SETTORE PRODUTTIVO	_____
INDIRIZZO	_____
TEL	_____
FAX	_____

FIGURE RESPONSABILI

DATORE DI LAVORO	_____
R.S.P.P.	_____
MEDICO COMPETENTE	_____
R.L.S.	_____
ADDETTI 1° SOCCORSO	_____ _____ _____ _____ _____
ADDETTI ANTINCENDIO	_____ _____ _____ _____ _____

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 30 di 24
----------------------	--	---

IMPRESA APPALTATRICE

RAGIONE SOCIALE	_____
DATORE DI LAVORO	_____
SETTORE PRODUTTIVO	_____
INDIRIZZO	_____
TEL	_____
FAX	_____

FIGURE RESPONSABILI

DATORE DI LAVORO	_____
R.S.P.P.	_____
MEDICO COMPETENTE	_____
R.L.S.	_____
ADDETTI 1° SOCCORSO	_____ _____ _____ _____ _____
ADDETTI ANTINCENDIO	_____ _____ _____ _____ _____

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 32 di 24
----------------------	--	---

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO

1. RAGIONE SOCIALE IMPRESA COMMITTENTE: UNIONE VAL D'ENZA

2. OGGETTO DEGLI APPALTI E CRONOPROGRAMMA:

- **IMPRESA →** _____: Servizio di sostegno educativo scolastico per alunni disabili residenti nei comuni dell'Unione Val d'Enza (RE), frequentanti i servizi educativi per l'infanzia, le Scuole Primarie e Secondarie di I° e II° Grado e i servizi extrascolastici.

Crono programma lavori MENSILE												
Anni 2 (+ 2 eventuale rinnovo): 01/09/2018 → 31/07/2020												
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Committente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
IMPRESA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. NOMINATIVO DEL RESPONSABILE IN LOCO DELL' IMPRESA:

- **IMPRESA →** _____: SIG. _____

4. NUMERO E NOMINATIVI PERSONE IMPIEGATE:

- **IMPRESA →** _____: *vedi elenchi pagine precedenti*

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 33 di 24
----------------------	--	---

5. AREE INTERESSATE DAI LAVORI:

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di sostegno educativo scolastico ed extrascolastico per bambini e ragazzi disabili residenti nei Comuni di Bibbiano, Campegine, Cavriago, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Canossa – o residenti in altri comuni e frequentanti i servizi scolastici dei comuni citati, previa sottoscrizione protocollo di intesa tra il comune di residenza e il comune sede dell'istituzione scolastica frequentata - frequentanti i servizi educativi per l'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado ed eventuali altri servizi extrascolastici.

Per i Comuni di Bibbiano e Cavriago sono esclusi dal presente appalto i servizi 0/6: nello specifico *Polo Educativi* di Barco e la *SCI Allende* di Bibbiano (per il Comune di Bibbiano) e *SCI Le Betulle*, *SCI I Tigli* e *Nido di Infanzia Le Betulle* (per il Comune di Cavriago)

6. ORARIO E GIORNI IN CUI SI EFFETTUANO GLI INTERVENTI:

IMPRESA → _____

Il servizio inizia il 01/09 e termina con il termine del calendario scolastico definito da ogni singola scuola.

7. ATTREZZATURE UTILIZZATE DALL'IMPRESA:

▪ **IMPRESA →** _____

- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____
- g. _____
- h. _____
- i. _____
- j. _____
- k. _____
- l. _____
- m. _____
- n. _____
- o. _____
- p. _____
- q. _____
- r. _____
- s. _____
- t. _____
- u. _____
- v. _____
- w. _____
- x. _____
- y. _____
- z. _____

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 35 di 24
----------------------	--	---

8. SOSTANZE CHIMICHE E MATERIALE IMPIEGATI DALL' IMPRESA:

- **IMPRESA →** _____
- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____
- g. _____
- h. _____
- i. _____
- j. _____

9. D.P.I. UTILIZZATI DALL' IMPRESA:

- **IMPRESA →** _____
- a. _____
- b. _____
- c. _____
- d. _____
- e. _____
- f. _____
- g. _____
- h. _____
- i. _____
- j. _____

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 36 di 24
----------------------	--	---

RISCHI DI TIPO GENERALE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

- a. Servizio di sostegno educativo scolastico per alunni disabili residenti nei comuni dell'Unione Val d'Enza (RE), frequentanti i servizi educativi per l'infanzia, le Scuole Primarie e Secondarie di I° e II° Grado e i servizi extrascolastici.**

Negli ambienti di lavoro non si presentano generalmente grossi dislivelli o scalinate eccessivamente pericolose; gli impianti elettrici sono correttamente revisionati e conformi alle norme vigenti.

Rischi possibili:

- cadute, scivolamenti, urti;
- elettrocuzione.

In ogni caso muoversi sempre con prudenza e non intervenire in alcun modo sull'impianto elettrico (in caso di qualsiasi malfunzionamento od anomalia avvisare immediatamente il Responsabile della Struttura).

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITÀ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA dove necessario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI, NASPI)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RISCHI SPECIFICI INTRODOTTI DALL'IMPRESA

IMPRESA → _____

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 38 di 24
----------------------	--	---

RISCHI DA INTERFERENZA

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA DELLE LAVORAZIONI	Sì	No	Classe di rischio (Solo per i sì) Vedi tabella A
ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTI INTERVENTI MURARI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...) all'interno della sede	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ...) All'esterno della sede	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTO LAVORO NOTTURNO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE (vernici e colori ad acqua)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI (carrelli)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 39 di 24
----------------------	--	---

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA DELLE LAVORAZIONI	Sì	No	Classe di rischio (Solo per i sì) Vedi tabella A
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA			
Elettrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Acqua	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Gas	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Rete dati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO			
Linea Telefonica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Rilevazione fumi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Allarme Incendio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Idranti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
Naspi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2
PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0
E' PREVISTO L'USO DI DPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 40 di 24
----------------------	---	---

Tabella A

Classe	Criterio per la risposta in fase di Valutazione
1	rischio di interferenza sotto controllo: rischio generalmente modesto sotto il profilo della probabilità di accadimento
2	rischio di interferenza basso: rischio non sufficientemente sotto controllo ma generalmente modesto sia sotto il profilo della probabilità d'accadimento che della gravità dei danni che ne potrebbero derivare
3	rischio di interferenza medio: rischio non sufficientemente sotto controllo, generalmente medio quanto a probabilità d'accadimento e gravità delle conseguenze;
4	rischio di interferenza alto: rischio non sufficientemente sotto controllo con elevata probabilità di accadimento di eventi dannosi associata a possibili gravi conseguenze in termini di entità del danno

Per i suddetti ambienti di lavoro, a seguito dei rischi di interferenza individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

Rischio elettrico

- **Impianto elettrico:** L'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione, impianti di allarme, apparecchiature informatiche). Gli impianti sono conformi alla normativa vigente.
- **Rischi da interferenze:** Possibile accesso agli impianti da parte di personale non Autorizzato
- **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice:** La società appaltatrice informa i propri dipendenti che l'accesso ai locali di lavoro è consentita solo previa autorizzazione della committente, a questo proposito i dipendenti della società appaltatrice hanno l'onere di presentarsi al responsabile della sede esaminata all'inizio dei lavori muniti di apposito tesserino di riconoscimento

Rischio chimico

- **Uso di sostanze pericolose:** Sono utilizzate le sole sostanze per atelier (colori e vernici ad acqua).
- **Rischi da interferenze:** Utilizzo di sostanze chimiche ed eventuale esposizione dei lavoratori.
- **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice:** La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze. Saranno presenti in loco le schede di sicurezza delle sostanze chimiche utilizzate.

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 41 di 24
----------------------	--	---

Rischi di incendio - Gestione delle emergenze

- **Gestione emergenza:** È presente un piano di emergenza, una cassetta del pronto soccorso ed un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica. È presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo. Esiste una squadra di emergenza adeguatamente formata e sono fatte periodicamente le prove di evacuazione.
- **Rischi da interferenze:** In caso di emergenza mancata informazione circa la presenza dei dipendenti della società appaltatrice. Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari. Uso di sostanze infiammabili.
- **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice:** La società appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro. La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: non fumare sui luoghi di lavoro e non usare fiamme libere. La società appaltatrice provvederà a far prendere visione alle proprie maestranze delle procedure di gestione dell'emergenza incendio affisse in tutte le sedi e provvederà a formare il proprio personale con idoneo corso, restituendo alla stazione appaltante copia degli attestati di formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.

Rischi degli ambienti di lavoro

- **Luoghi di lavoro:** I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene.
- **Rischi da interferenze:** Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della società appaltatrice.
- **Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice:** La società appaltatrice ha i seguenti obblighi: rispettare la segnaletica di sicurezza affissa e rendere disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare.

Misure di sicurezza generali

Presso le strutture sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per il personale delle imprese appaltatrici/lavoratori autonomi:

- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- divieto – sia per il personale del committente che per quello dell'appaltatore - di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- obbligo di informare/richiedere l'intervento del Responsabile della struttura in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di prender visione e di attenersi alle planimetrie esposte e riportanti la posizione dei presidi antincendio, le vie di esodo, le eventuali istruzioni di comportamento in caso di emergenza;
- è vietato fumare.

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 42 di 24
----------------------	--	---

Misure di sicurezza da adottare da parte dell'appaltatore

- Nell'esecuzione delle attività previste dall'appalto, il personale dell'appaltatore presterà la massima attenzione lungo i vari percorsi, in particolare se le pavimentazioni sono irregolari e nel transitare su rampe e scale.
- Nel caso di interventi da parte di personale del committente o di ditte appaltatrici per lavori di manutenzione su edifici e impianti, il personale dell'appaltatore – se presente - si terrà a debita distanza dalla zona interessata ai lavori in quanto potrebbe essere fonte di pericoli (proiezione di schegge, rumore, polvere, ecc.).
- obbligo di tenere esposta apposita tessera di riconoscimento recante il nome dell'appaltatore, fotografia, numero di matricola identificativo dell'addetto.
- In caso di prova di evacuazione all'interno dei singoli plessi scolastici, il personale dell'appaltatore se fisicamente presente dovrà partecipare e collaborare alle operazioni di evacuazione.

Misure di sicurezza da adottare da parte del committente

- Il personale del committente responsabile delle strutture informerà tempestivamente l'appaltatore di ogni situazione di pericolo dovuto ad ambienti (pavimenti, passaggi, ecc.) o impianti, che si dovesse manifestare nel corso dell'appalto e delle relative misure di sicurezza, anche temporanee e provvisorie, adottate.
- Qualora il committente dovesse svolgere la propria attività, anche momentaneamente, nelle zone ove opera il personale dell'appaltatore o vi dovesse transitare, dovrà prestare particolare attenzione ad evitare movimenti bruschi o incontrollati che potrebbero dar origine a spintoni, urti, ecc. specialmente se in quel momento sta trasportando materiali sia a mano che con l'ausilio di carrelli e simili.
- Il personale committente addetto alla piccola e minuta manutenzione, qualora dovesse intervenire negli ambienti destinati alle postazioni di lavoro dell'appaltatore, non inizierà i lavori se prima il personale di quest'ultimo non si sarà allontanato dalla zona interessata.
- Lo stesso avrà cura di lasciare gli ambienti di lavoro in assoluto ordine per evitare che nel corso dello svolgimento delle proprie attività, attrezzi e materiali possano cadere, o che il personale dell'appaltatore possa inciampare su oggetti di ingombro a terra (ad esempio cavi e prolunghe elettriche).

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 43 di 24
----------------------	--	---

VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONCORDATE IN FASE PREVENTIVA

MISURE ORGANIZZATIVE:

- valutare i rischi derivanti dalle attività specifiche e sviluppare delle procedure attuative per il lavoro commissionato;
- organizzare il lavoro in maniera da evitare sovrapposizioni spaziali e temporali fra lavorazioni antagoniste.

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE SEMPRE:

- rispettare gli spazi funzionali degli eventuali altri operatori agenti nei luoghi, sia che appartengano alla propria ditta sia che siano di altra società;
- prevenire la caduta di oggetti tramite corretto posizionamento e/o ancoraggio a supporti fissi;
- mantenere pulita la zona dei lavori;
- sistemare i rifiuti prodotti solo nelle zone autorizzate/dedicate, segnalate con cartelli e barriere fisiche per evitare un contatto accidentale da parte di personale non autorizzato;
- mantenere sempre disponibile il materiale antincendio nelle aree di lavoro;
- sulla base dell'attività che occorre effettuare, mettere in atto le misure di prevenzione riportate nei paragrafi precedenti.

MISURE DI PREVENZIONE RELATIVE AL PERSONALE DELL'APPALTATORE:

- per l'esecuzione dei lavori deve essere utilizzato personale professionalmente idoneo e preparato;
- il personale deve essere correttamente istruito sul lavoro da svolgere;
- nell'ambiente di lavoro il personale deve avere un comportamento corretto, senza recare danno o intralcio alla attività lavorativa della Committenza.

N.B. In allegato al presente DUVRI un'informativa per visitatori / utilizzatori delle strutture di proprietà dell'Ente (Allegato 1), da distribuire al personale assegnato ai servizi dell'appalto.

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 44 di 24
----------------------	--	---

MISURE E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL COORDINAMENTO

- Vigilare costantemente i lavoratori sull'uso dei DPI previsti ed in dotazione.
- Utilizzare attrezzature a norma.
- Rispettare le norme di sicurezza nell'utilizzo di attrezzature.

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 45 di 24
----------------------	--	---

COSTI DEDICATI ALLA SICUREZZA

Si riporta di seguito il valore dei costi del piano di sicurezza ricavati dalle valutazioni fatte.

Le voci sotto riportate riguardano i principali apprestamenti individuali ed evidenziabili per l'esecuzione dell'opera in oggetto con l'unico scopo di permettere una valutazione dei costi della sicurezza come previsto dalla normativa vigente.

In particolare si tratta di:

- riunioni di coordinamento;
- apposizione di segnaletica di sicurezza per la delimitazione delle aree interessate dai lavori.

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	np2	Oneri per misure di coordinamento: riunioni di coordinamento e di informazione; personale preposto al coordinamento delle attività presenti in cantiere; informazione, cartellonistica e sorveglianza relativa ad apprestamenti provvisori comuni. MISURAZIONI:							
			3,00				1,00		
		SOMMANO a corpo					2,00	€ 316,89	€ 633,79
TOTALE euro									€ 633,79

IL VALORE DEI COSTI STIMATI DELLA SICUREZZA E' **PARI A € 633,79 IN BASE A QUANTO STABILITO NEL CAPITOLATO D'APPALTO.**

Si precisa, in ogni caso che i prezzi previsti a capitolato sono già comprensivi dei costi stimati in questa sezione e che tali costi non sono suscettibili di modifiche.

UNIONE VAL D'ENZA	D.U.V.R.I. Art. 26 comma 3 - 5 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.	Rev. 00 del 05/06/2018 pagina 46 di 24
----------------------	--	---

SOTTOSCRIZIONI

Il presente documento è costituito da n. 24 pagine (numerate progressivamente dalla n. 2 alla n. 24) e n. 1 allegato.

Il committente

Data.....

.....
(Datore di Lavoro)

Impresa appaltatrice

Data.....

.....
(Datore di Lavoro)

Ente ospitante

Data.....

.....
(Datore di Lavoro)

ALLEGATO 1



UNIONE VAL D'ENZA



INFORMATIVA: NORME DI COMPORTAMENTO PER VISITATORI / UTILIZZATORI





D.Lgs 81/2008

POLITICA PER LA SICUREZZA

L'Unione Val D'Enza è consapevole del dovere di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i suoi dipendenti, degli utilizzatori e di tutte le persone su cui potrebbero ripercuotersi gli effetti della presenza in strutture di proprietà dell'Ente.

Onoriamo questo impegno adottando procedure e programmi in grado di garantire la sicurezza dei prodotti e degli ambienti di lavoro.

Pertanto, tutti i visitatori / utilizzatori della struttura sono responsabili della propria sicurezza e di quella degli altri. L'Unione si attende che ciascuno, a prescindere dalla propria posizione e dalle motivazioni che lo porta all'interno della struttura, si dimostri sensibile e consapevole rispetto alle questioni inerenti la salute e la sicurezza.

LA CARTELLONISTICA			NORME GENERALI	IN CASO DI EMERGENZA
Colore	Significato	Indicazioni	<ol style="list-style-type: none">1. E' vietato parcheggiare il proprio automezzo al di fuori dalle aree appositamente individuate o comunque in presenza di cartelli di divieto.2. E' vietato fumare e usare fiamme libere.3. E' vietato mangiare o bere all'interno delle aree comuni, salvo che siano appositamente dedicate.4. E' vietato l'utilizzo non idoneo di attrezzature elettriche (es. prese multiple, cavi elettrici in cattivo stato, ecc.)5. E' necessario rispettare la segnaletica di sicurezza e di pericolo presente.	<ol style="list-style-type: none">1. Segnalare eventuali anomalie al personale interno che attiverà tutte le procedure di emergenza del caso.2. Mantenere la calma e non farsi prendere dal panico.3. Non prendere in alcun modo nessuna iniziativa.4. Attenersi alle indicazioni dell'addetto all'emergenza presente in zona.5. Abbandonare l'area in maniera ordinata seguendo il percorso di sicurezza indicato dalla segnaletica di emergenza.6. Non abbandonare mezzi o altro che potrebbero intralciare i percorsi di fuga.7. In caso di evacuazione raggiungere il punto di raccolta esterno più vicino che vi sarà segnalato dalla squadra d'emergenza.
Rosso	Segnale di divieto	Atteggiamenti pericolosi		
	Pericolo - Allarme	Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero		
	Materiale e attrezzature antincendio	Identificazione ed ubicazione		
Giallo	Segnale di avvertimento	Attenzione, cautela, verifica		
				
Azzurro	Segnale di prescrizione	Comportamento o azione specifica		
				
Verde	Segnale di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, postazioni, locali		
